Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68° — **Roma - Venerdì, 6 maggio 1927 - Anno V** — **Numero 105**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionariè indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessadria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: C. *Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria «Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti (*). — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: (*) — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria ital.; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli; S. Bonaccorsi.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — **All'estero** presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 907.

LEGGE 10 aprile 1927, n. 627.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 agosto 1926, numero 1477, recante aggiunte e varianti alle leggi sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, ed estensione ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna delle disposizioni sugli uffici di contabilità e di revisione e sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477, recante aggiunte e varianti alle leggi sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, ed estensione ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna delle disposizioni sugli uffici di contabilità e di revisione e sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 908.

LEGGE 21 aprile 1927, n. 626.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1076, che approva il piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Milano nella zona a nord-ovest dell'abitato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1076, con cui è stato approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Milano, nella zona a nord-ovest dell'abitato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 909.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1927, n. 610.

Annessione dell'Istituto sperimentale di meccanica agraria di Milano al Regio istituto superiore agrario della città stessa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 dicembre 1921, n. 1833, che converte in legge il R. decreto 7 marzo 1920, n. 325, che autorizza la fondazione dell'Istituto sperimentale di meccanica agraria in Milano;
Visto il R. decreto 10 giugno 1920, n. 948, che fonda in Milano un Istituto sperimentale di meccanica agraria;
Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203;
Sentita la Sezione 1ª del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto sperimentale di meccanica agraria istituito con R. decreto 10 giugno 1920, n. 948, viene annesso al Regio istituto superiore agrario di Milano, pur conservando il suo carattere di ente consorziale con personalità giuridica, sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Gli scopi di esso rimangono quelli indicati dall'art. 1 del decreto di fondazione.

Nulla è innovato, per ciò che riguarda la costituzione del Consiglio di amministrazione, a quanto è determinato dall'art. 3, e rimangono immutati gli articoli 4, 6 e 7 del ricordato decreto.

Art. 2.

L'art. 5 del R. decreto 10 giugno 1920, n. 948, è così modificato:

« L'organico dell'Istituto è costituito dal direttore e dal personale scientifico, tecnico inferiore, amministrativo e di servizio nominato dal Consiglio d'amministrazione su proposta del direttore.

« Il professore di meccanica agraria del Regio istituto superiore agrario di Milano ha la direzione dell'Istituto sperimentale. Al direttore spetta l'indirizzo scientifico e tecnico di esso ».

Art. 3.

I commi 2° e 3° dell'art. 8 del R. decreto 10 giugno 1920, n. 948, sono soppressi.

Art. 4.

Quanto è contrario al presente decreto viene abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 16. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 910.

REGIO DECRETO 7 aprile 1927, n. 615.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di Tolfa e nomina del Commissario straordinario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la relazione del Nostro Ministro per l'economia nazionale, con la quale, prospettando l'irregolare funzionamento dell'Amministrazione dell'Università agraria di Tolfa, in provincia di Roma, si propone lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'ente, e la nomina di un Regio commissario straordinario;

Visti gli articoli 323 e 324 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148);

Visto l'art. 5 della legge 4 agosto 1894, n. 397;

Visto l'art. 21 del R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1472;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Università agraria di Tolfa, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il prof. dott. Marchi Aulo è nominato Regio commissario straordinario per l'amministrazione dell'Università suddetta.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 260, foglio 21. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 911.

REGIO DECRETO 31 marzo 1927, n. 621.

Inclusione dell'abitato di Filetto in provincia di Chieti tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per gli Abruzzi e Molise;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1 sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1175, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Filetto in provincia di Chieti.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 27. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 912.

REGIO DECRETO 7 aprile 1927, n. 619.

Estensione alla provincia di Fiume delle disposizioni contenute nelle leggi tributarie sulle concessioni governative.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto legge 22 febbraio 1924, n. 211 (convertito nella legge 10 luglio 1925, n. 1512), relativo all'annessione al Regno del territorio di Fiume;

Vista la legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, e le successive modificazioni contenute nel R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258, e nel Regio decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di estendere alla provincia di Fiume le disposizioni vigenti nel Regno circa la tassa sulle concessioni governative;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono estese alla provincia di Fiume le disposizioni contenute nella legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, e le successive modificazioni contenute nel R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258, e nel Regio decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 25. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 913.

REGIO DECRETO 31 marzo 1927, n. 622.

Istituzione di posti gratuiti presso il Regio conservatorio di Sant'Elisabetta in Barga.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il Nostro decreto 29 giugno 1883, n. 1514;

Veduto il Nostro decreto 22 agosto 1918, n. 1315;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel Regio conservatorio di Sant'Elisabetta in Barga sono istituiti venti posti gratuiti a decorrere dal 1° luglio 1927.

Art. 2.

Detti posti saranno conferiti a giovinette di disagiata condizione economica del Barghigiano e della Garfagnana, secondo le norme stabilite dal R. decreto 22 agosto 1918, n. 1315.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 260, foglio 28. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 914.

REGIO DECRETO 7 aprile 1927, n. 624.

Estensione al territorio di Fiume del decreto-legge Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 818, concernente la compilazione del regolamento generale e di quelli speciali circa l'igiene del lavoro, nonchè le penalità per le trasgressioni ai regolamenti stessi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 818, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, numero 473, e concernente la compilazione del regolamento generale e di quelli speciali circa l'igiene del lavoro nonchè le penalità per le trasgressioni ai regolamenti stessi;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, col quale è stato annesso al Regno d'Italia il territorio di Fiume;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 818, concernente la compilazione del regolamento generale e di quelli speciali circa l'igiene del lavoro nonchè le penalità per le trasgressioni ai regolamenti stessi, è esteso al territorio di Fiume, annesso al Regno d'Italia con R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211.

Con la data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 818, sono abrogate nel territorio predetto le disposizioni in vigore sulle materie da essi disciplinate.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1927 Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 30. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 915.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 aprile 1927, n. 628.

Soppressione del Commissariato generale per l'emigrazione ed istituzione presso il Ministero degli affari esteri di una Direzione generale degli italiani all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita al Ministero degli affari esteri una Direzione generale degli italiani all'estero, cui sarà preposto un funzionario della carriera diplomatico-consolare.

Art. 2.

Il Commissariato generale dell'emigrazione, istituito con legge 31 gennaio 1901, n. 23, è soppresso.

Art. 3.

Tutti gli organi dipendenti dal Commissariato generale dell'emigrazione continueranno a funzionare alla dipendenza della Direzione generale sopradetta.

Art. 4.

Con successivi Nostri decreti, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze, sarà stabilito l'ordinamento di tutti i servizi all'interno e all'estero, relativi all'emigrazione ed in genere allo stato ed agli interessi degli italiani all'estero, sarà data sistemazione al bilancio del fondo per la emigrazione e ad ogni altra attività patrimoniale ed ai proventi del Commissariato generale per l'emigrazione, e verranno altresì emanate tutte le altre disposizioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 5.

In attesa che sia provveduto a quanto è prescritto nell'articolo precedente le funzioni ed i poteri tutti deferiti, dalla legge dell'emigrazione e dai successivi provvedimenti emanati sulla stessa materia o che comunque la riguardano, al Commissariato generale dell'emigrazione, vengono affidati al Direttore generale degli italiani all'estero, di cui all'art. 1.

Art. 6.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 260, foglio 32. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 916.

REGIO DECRETO 31 marzo 1927, n. 623.

Sostituzione dell'art. 185 del testo unico delle leggi per l'istruzione elementare, approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi per l'istruzione elementare approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432;
Veduto il R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 185 del testo unico delle leggi per l'istruzione elementare, approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, numero 432, modificato dall'art. 13 del R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125, è sostituito il seguente articolo:

« Art. 185. — Gli alunni provenienti da scuola privata o paterna, per il conseguimento dei certificati di studi elementari inferiori, di compimento o di adempimento dell'obbligo scolastico, oltre che per l'ammissione alle classi intermedie dei due gradi del corso elementare ed a quelle del corso integrativo di avviamento professionale, saranno ammessi ad una prova di esame che potrà essere integrata all'inizio del successivo anno scolastico alle condizioni e con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 183 del testo unico predetto, modificato dall'art. 13 del R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125.

« Per il conseguimento del certificato di compimento e di quello di adempimento dell'obbligo scolastico non è richiesto il possesso del certificato di studio rispettivamente inferiore.

« Coloro che abbiano superato i 14 anni possono chiedere il riconoscimento del loro grado di cultura nelle forme e alle condizioni prescritte dal regolamento ».

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 29. — FERRETTI.

REGIO DECRETO 31 marzo 1927.
Integrazione della composizione del Consiglio superiore dell'economia nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 ottobre 1923, n. 2579, relativo alla composizione e alle attribuzioni del Consiglio superiore dell'economia nazionale;

Visto il R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1816, che modifica il Regio decreto predetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il direttore del Servizio generale delle corporazioni, presso il Ministero delle corporazioni, o chi ne fa le veci, è chiamato a far parte del Consiglio superiore dell'economia nazionale.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 aprile 1927.
Sistemazione di uffici statali in Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI, PER L'INTERNO, PER LA GUERRA, PER LA MARINA, PER L'AERONAUTICA E PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto 13 maggio 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23 giugno stesso, modificato con successivi decreti 12 dicembre 1926 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 29 dicembre stesso, e 24 gennaio 1927 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio successivo, per la sistemazione dei servizi governativi in Roma;

Ritenuta la necessità di dare una sede all'Istituto nazionale « Luce » per la propaganda e la cultura a mezzo della cinematografia;

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 del decreto 12 dicembre 1926 è così modificato:

« E' revocata la disposizione contenuta nel n. 2 dell'art. 2 del decreto 13 maggio 1926 ed il Palazzo della Stamperia è destinato per sede del Ministero delle corporazioni, escluso il terzo piano ed una parte del pianoterra, da assegnare come sede dell'Istituto nazionale « Luce »,

Roma, addì 20 aprile 1927 - Anno V.

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1927.
Nomina dei presidenti delle Federazioni provinciali dipendenti dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la domanda in data 3 settembre, con la quale la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori chiede, a norma di legge, l'approvazione della nomina dei presidenti delle dipendenti Federazioni provinciali come dagli atti allegati;

Visti gli articoli 1, n. 3, e 7, terzo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visti gli articoli 77 e 80 dello statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina dei presidenti delle Federazioni provinciali dipendenti dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, di cui al seguente elenco:

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Ancona: avv. Carlo Carloni.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Arezzo: avv. Ascanio Chierici.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Bari: on. Vincenzo Ricchioni.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Bergamo: dott. Carlo Stampa.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Bologna: comm. Iulo Fornaciari.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Brescia: cav. Giovanni Calcini.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Catania: avv. Giuseppe Sollima.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Catanzaro: barone dott. Pietro Giunti.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Chieti: cav. Francesco Petrosemolo.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Como: barone Paolo Airoldi di Robbiate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Cosenza: barone Vincenzo Solina.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Cremona: avv. Enrico De Micheli.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Cuneo: conte Eugenio di Bernezzo.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Ferrara: on. Vico Mantovani.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Firenze: conte Alfredo di Frassineto.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Foggia: barone Siniscalco Ceci.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Forlì: conte comm. Ercole Gaddi Pepoli.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Genova: prof. Umberto Beltrami.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Lecce: on. Achille Starace.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Livorno: cav. Gino Benini.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Lucca: dott. Edoardo Moroni.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Macerata: dott. Alceo Volpini.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Milano: comm. dott. Cesare Mariani.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Modena: avv. Guido Sandonnino.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Padova: on. comm. Augusto Calore.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Palermo: barone Ettore di Capuano Pottino.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Perugia: comm. avv. Guido Manganelli.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Pesaro: avv. Ferruccio Ferroni.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Piacenza: conte Vincenzo Anguissola.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Potenza: cav. prof. Pasquale Indrio.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Rovigo: comm. Vittorio Pelà.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Salerno: dott. Antonio Conforti.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Siracusa: on. Leone Leoni.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Spezia: marchese dott. Marcello Da Passano.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Teramo: on. Vincenzo Savini.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Trapani: grand'uff. Stefano Fontana.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Trento: cav. Luciano Chimelli.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Udine: dott. Gino Cosolo.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Verona: conte Ignazio Cartolari.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Vicenza: dott. Tullio Cariolato.

Roma, addì 10 marzo 1927 - Anno V

Il Ministro: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1927.
Nomina dei componenti la Commissione istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato di cui al R. decreto 13 marzo 1927, n. 313.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Veduto il R. decreto 13 marzo 1927, n. 313, con cui viene istituita una Commissione istruttoria presso il Tribunale Speciale di cui all'art. 7 della legge 25 novembre 1926, numero 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato;

Decreta:

Sono chiamati a far parte di detta Commissione istruttoria presso il Tribunale Speciale:

1° comm. Achille Muscarà, generale dei carabinieri Reali, presidente;

2° seniore cav. Claudio Pessani, tenente colonnello di cavalleria, giudice effettivo;

3° seniore avv. Giuseppe barone De Rosis, tenente, già sostituto avvocato militare, giudice effettivo;

4° seniore comm. rag. Renato Pasqualucci, maggiore di fanteria, giudice supplente;

5° console cav. Alberto Negro, tenente colonnello dei bersaglieri, giudice supplente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 aprile 1927 - Anno V

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1927.
Autorizzazione alla Cassa provinciale di credito agrario di Lecce ad istituire una sede provinciale a Brindisi ed una agenzia a Gallipoli.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, che reca disposizioni per la tutela del risparmio;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa provinciale di credito agrario di Lecce è autorizzata ad istituire una sede provinciale a Brindisi ed una propria agenzia a Gallipoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 marzo 1927 - Anno V

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1927.
Autorizzazione al Monte di pietà di Palermo ad istituire una propria agenzia in Palermo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, che reca disposizioni per la tutela del risparmio;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

Il Monte di pietà di Palermo è autorizzato ad istituire una propria agenzia in Palermo, in piazza Politeama, nei locali del Conservatorio di Santa Lucia.

Roma, addì 25 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, con nota 4 maggio 1927, ha presentato a S. E. il Presidente della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 573, contenente modificazioni all'ordinamento della Corte di cassazione del Regno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1927.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicazioni.

Ai sensi e agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per la pubblica istruzione ha comunicato, in data 3 maggio 1927, all'on. Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 7 aprile 1927, n. 547 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1927), concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della libera Università di Camerino e la nomina di un Commissario straordinario.

Ai sensi e agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n 100, si notifica che il Ministro per la pubblica istruzione ha comunicato in data 3 maggio 1927, all'on. Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 7 aprile 1927, n. 563 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1927), concernente l'aumento del contributo dello Stato alla Regia università di Roma, per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28, in relazione alle esigenze dell'insegnamento della semeiotica medica.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata «Verruca».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 5 ottobre 1926, n. 85, la signora Emilia Marchi vedova Pollastrini è autorizzata a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Verruca » l'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima e di cui la predetta signora è proprietaria.

L'acqua sarà messa in vendita in fiaschi chiusi con turacciolo sterilizzato e coperti con cappuccio di piombo.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette delle dimensioni di mm. 225×125 delimitate da un inquadramento costituito da due linee rette nere parallele distanti mm. 5 fra di loro, racchiudenti dei fregi di color seppia.

Lo spazio così delimitato è diviso, nel senso dell'altezza, in tre parti: in quello di sinistra sono inseriti i risultati dell'analisi chimica, in quello di destra i risultati dell'analisi batteriologica, l'azione terapeutica dell'acqua ed il modo di usarla. La parte centrale porta in alto a caratteri color seppia e su tre righe la seguente dicitura: « Acqua Minerale Naturale della Verruca - Bicarbonata Sodica - Magnesiaca Clorurato sodica - Litiosa » e poi a caratteri neri: « Montecarlo · Prov. di Lucca ».

Nello spazio sottostante sono riprodotte in nero una veduta della sorgente ed una del paese, e a caratteri color seppia vi sono riportati gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione, il tutto conforme allo esemplare allegato.

L'autorizzazione alla vendita in fiaschi è limitata ad anni due e subordinata all'uso di fiaschi bottiglie sempre nuovi. L'accertamento che vengono usati fiaschi di ritorno darà luogo alla revoca del decreto.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 51).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 241 — Data della ricevuta: 15 giugno 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione della ricevuta: Agnoloni Don Amos fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Rendita: L. 24.50 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 153 — Data della ricevuta: 7 gennaio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Chieti — Intestazione della ricevuta: Caniglia Manfredi di Pasqualino — Titoli del debito pubblico al portatore: 1 — Rendita: L. 3.50 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1327 — Data della ricevuta: 30 settembre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: De Bury Gennaro fu Camillo — Titoli del debito pubblico nominativi: 3 — Rendita: L. 390 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2453 — Data della ricevuta: 11 dicembre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Libonati Francesco — Titoli del debito pubblico nominativi: 2 — Rendita: L. 283.50 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 9 aprile 1927 - Anno V

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 5 maggio 1927 - Anno V

Francia	74.55	Oro	367.42
Svizzera	364.75	Belgrado	33.45
Londra	92.415	Budapest (pengo)	3.30
Olanda	7.62	Albania (Franco oro)	368 —
Spagna	335.88	Norvegia	4.89
Belgio	2.65	Svezia	5.07
Berlino (Marco oro)	4.505	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.68	Danimarca	5.05
Praga	56.40	Rendita 3,50 %	63.95
Romania	12 —	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	99 —	Rendita 3 % lordo	38.325
Peso argentino oro	18.23	Consolidato 5 %	78.825
Peso argentino carta	8.02	Obbligazioni Venezie 3,50 %	64.125
New York	19.042		
Dollaro Canadese	19.02		

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.